# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

# N. 208/2013

# dell'8 novembre 2013

# che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (¹).
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

# Articolo 1

Dopo il punto 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2zi. **32013 D 0250**: Decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica

dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6)».

# Articolo 2

I testi della decisione 2013/250/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE Il presidente Thórir IBSEN

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.